



Unione europea  
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,  
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE



**Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema Fondo Sociale Europeo- Obiettivo  
Convergenza 2007-2013 Asse E - Capacità istituzionale**

## **Progetto “Semplifica Italia”. Cantieri regionali per la semplificazione**

**LINEA 3 - TRASFERIMENTO DI COMPETENZE E SISTEMI DI SOSTEGNO E DI MONITORAGGIO DEGLI  
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

**Attività 3.2 - Promozione di iniziative di supporto per la semplificazione**

***FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)***  
**SULLE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO “SEMPLIFICA ITALIA” E DA ALTRI  
PROVVEDIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE**

**LA DECERTIFICAZIONE**

**APRILE 2015**

## LA DECERTIFICAZIONE

### **FAQ 1: L'amministrazione pubblica o i gestori di pubblici servizi possono richiedere o accettare certificati dagli utenti?**

No. Secondo l'art. 40, comma 1 del d.P.R. n. 445/2000, «le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47». A presidio dell'attuazione concreta di questo obbligo, l'art. 15 della l. n. 183/2011 introduce l'obbligo - in capo alle amministrazioni (certificanti) - di apporre sui certificati la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*; la mancanza di tale inserzione determina la nullità dei certificati.

L'eventuale richiesta e accettazione di certificati e di atto di notorietà è considerata una violazione dei doveri d'ufficio da cui possono conseguire diversi tipi di sanzioni disciplinari o penali.

### **FAQ 2: Il dipendente pubblico, nell'ambito di procedimenti di autorizzazione di permessi e/o assenze retribuite, può autodichiarare lo svolgimento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ovvero l'assistenza ospedaliera di un congiunto?**

Si. Nel caso in cui la struttura ospedaliera, presso cui il dipendente pubblico ha ricevuto prestazioni sanitarie ovvero ha accompagnato un congiunto, non rilasci l'attestato - ritenendolo erroneamente un certificato - la mera presenza può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Secondo l'orientamento del Dipartimento della funzione pubblica, da ultimo ribadito nella circolare n. 2 del 2014 emanata dal Servizio studi e consulenza per il trattamento del personale, tali attestazioni non sono riconducibili alla nozione di certificato contenuta nell'art. 1, lett. f), del d.P.R. n. 445/2000. Esse non sono *“documenti rilasciati da una amministrazione pubblica aventi funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi”*: né con riferimento a stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici; né con riferimento a stati, qualità personali e fatti *“accertati”* da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Si tratta, invece, di dichiarazioni relative a semplici dati fattuali quali la presenza fisica presso un certo luogo, che non possono essere considerate alla stregua di un accertamento svolto da un soggetto titolare di funzioni pubbliche che produce una qualificazione giuridica (come è invece il caso del certificato medico o del procedimento valutativo dell'esame).

**FAQ 3: Quali sono le modalità attraverso cui le amministrazioni effettuano i controlli sulle dichiarazioni sostitutive sia di certificati (ex art. 46 del d.P.R. n. 445/2000), sia di atti di notorietà (di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000)?**

La l. n. 183/2011 prevede il carattere obbligatorio del controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazione sostitutiva di certificazione) e 47 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e riconosce all'amministrazione piena discrezionalità sui criteri ("a campione" o "a tappeto") e sulle modalità con cui esercitarlo.

**FAQ 4: Attraverso quali strumenti le amministrazioni si scambiano i dati e le informazioni?**

L'articolo 24-*quinquies* del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, che ha sostituito integralmente il comma 2 dell'articolo 58 del CAD, prevede che le *"pubbliche amministrazioni comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito alle altre amministrazioni degli accessi alle proprie basi di dati mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e)"*. Spetta all'Agenzia per l'Italia digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, il compito di definire gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le amministrazioni devono conformarsi.